

Oggetto:

Irpef. Accantonamenti. Perdite su crediti. Disciplina fiscale.

Sintesi:

Le perdite su crediti da accantonare in un apposito fondo ex art. 66 del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 o da considerare deducibili nel periodo di imposta in cui si verificano per la parte eccedente l'accantonamento stesso, devono essere analiticamente comprovate sulla base di una effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita.

Inoltre i crediti commerciali di modesto importo, anche in relazione all'entità del portafoglio, sono imputabili al periodo di imposta a prescindere dall'esistenza di rigorose prove formali.

Testo:

L'Associazione in oggetto con istanza del 4 febbraio 1976, ha chiesto di conoscere i criteri cui le imprese devono attenersi per la determinazione delle perdite su crediti da imputare all'accantonamento di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 597 da dedurre quali perdite, ai sensi dell'art. 57 del medesimo decreto, nel caso di mancato o insufficiente accantonamento.

L'Associazione istante ha fatto presente che in passato questa Amministrazione, con la risoluzione n. 189 del 17 settembre 1970 (che aveva confermato le precedenti risoluzioni n. 12877 del 20 dicembre 1926 e n. 352173 del 25 febbraio 1957) aveva consentito che per i crediti commerciali di modesto importo potesse prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali tenuto conto che la lieve entità dei crediti consiglia, in genere, le aziende a non intraprendere azioni di recupero dei crediti stessi. Con le citate note, inoltre, si ammetteva, per le perdite di maggiore rilevanza, che la effettività delle perdite medesime potesse essere accertata sulla scorta di prove documentali certe al momento della bonaria definizione del reddito dell'esercizio per il quale erano state contabilizzate e le perdite stesse potevano assumere rilevanza fiscale per l'obbligazione tributaria di detto periodo d'imposta.

L'Associazione istante ha, pertanto, chiesto che questo Ministero confermi i suddetti criteri anche alla luce della nuova disciplina fiscale, esprimendo l'avviso che la istituzione del fondo rischi di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 597 non elimina la necessità per le aziende di spendere nel

conto economico partite per le quali e' quasi certa la inesigibilita' (sia per le condizioni finanziarie del debitore, che per l'inizio di procedure concorsuali od altro). A sostegno di tale tesi la suddetta Associazione rileva, inoltre, che con la costituzione del fondo rischi la circostanza che una perdita sia spesata in un esercizio anziche' in un altro non comporta di regola, salvo il caso di utilizzo totale del fondo, variazioni nella determinazione del reddito fiscale. Cio' premesso, la scrivente ritiene che la cennata possibilita', a suo tempo ammessa, di poter portare in deduzione dal reddito di impresa perdite su crediti non ancora analiticamente documentate, purché la documentazione fosse esibita in sede di bonaria definizione del reddito, non può più essere consentita tenuto conto della inderogabilita' delle disposizioni contenute nell'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683. Ed infatti, come questa Amministrazione ha già avuto modo di affermare nella circolare ministeriale n. 1 del 23 gennaio 1976, la disciplina introdotta dall'art. 66 del D.P.R. n. 597 - che consente, per ciascun periodo d'imposta, la deduzione in forma sintetica e presuntiva, nei limiti indicati nel medesimo articolo, di accantonamenti a fronte di rischi su crediti - fa superare le obiezioni che avevano introdotto, a suo tempo, a consentire la deduzione di perdite relative a crediti la cui inesigibilita' non fosse definitivamente provata. Pertanto, nella determinazione delle perdite su crediti deve essere abbandonato ogni elemento valutativo o presuntivo ove si tenga conto che il contribuente potrebbe determinare a sua scelta se e quando l'accantonamento globale raggiunga il limite del 2% dei crediti, dal quale la deduzione può avvenire soltanto in misura più ridotta, o del 5%, dal quale la deduzione non è più consentita. Conseguentemente deve confermarsi che nei singoli periodi di imposta le perdite da imputare agli accantonamenti o da considerare deducibili nel periodo stesso in cui si verificano, per l'eventuale parte che ecceda l'accantonamento, devono essere analiticamente comprovate sulla base di una effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo

della perdita.

Per quanto concerne, invece, i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entita' del portafoglio, la scrivente ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la citata risoluzione n. 189 del 17 settembre 1970, nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entita' dei crediti puo' consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri.